



COMUNE DI FABBRICO

**REGOLAMENTO TARIFFARIO DEL
NIDO E DALLE SCUOLE
D'INFANZIA COMUNALE E
STATALE**

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28 novembre 2019

Allegato D)

INDICE

PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE

- ART. 1 Servizi d'infanzia
- ART. 2 Caratteri e finalità del sistema tariffario
- ART. 3 Criteri generali per la determinazione delle tariffe
- ART. 4 Definizione delle tariffe
- ART. 5 Quota di iscrizione
- ART. 6 Servizi integrativi di anticipo e posticipo
- ART. 7 Servizio estivo

PARTE SECONDA - MODALITA' DI GESTIONE TARIFFARIA

- ART. 8 Riduzioni tariffarie per assenza prolungata dal servizio
- ART. 9 Riduzioni tariffarie per mancata erogazione del servizio
- ART. 10 Esenzione totale e/o parziale dal pagamento della retta tariffaria
- ART. 11 Pagamento della tariffa e misure conseguenti
- ART. 12 Sconti

PARTE TERZA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI

- ART. 13 Dichiarazione sostitutiva unica: dsu, attestazione, valori isee/ise
- ART. 14 Nucleo familiare
- ART. 15 Valutazione della situazione reddituale (isr)
- ART. 16 Valutazione della situazione patrimoniale (isp)
- ART. 17 Scala di equivalenza
- ART. 18 Validità ed aggiornamento attestazione
- ART. 19 Situazioni rilevanti a fini isee nelle prestazioni agevolate rivolte a minorenni
- ART. 20 Isee corrente

PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 – SERVIZI D'INFANZIA

I servizi d'infanzia (Nido e Scuole dell'infanzia) hanno natura educativa e sono finalizzati al raggiungimento di pari opportunità sociali, educative e formative ed alla prevenzione di situazioni di svantaggio nella prima infanzia.

ART. 2 – CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO

Nei servizi educativi, la tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri di gestione del servizio e ai costi che sono a carico del bilancio dell'Ente per il funzionamento complessivo dei servizi, comprensivi degli oneri fissi per i servizi di base, ovvero del servizio mensa e delle integrazioni orarie.

In ogni caso, l'accesso ai servizi d'infanzia comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo posto a carico della comunità, in ragione della valenza sociale ed educativa dei servizi stessi. Per ragioni di equità l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura prevista dalle norme di legge per i servizi a domanda individuale, l'Amministrazione comunale stabilisce di norma entro il 31/12 di ogni anno le percentuali minime di copertura dei costi del servizio e quindi le tariffe per l'anno scolastico successivo e le modalità operative per la concessione dei benefici secondo i principi ed i criteri previsti dal seguente articolo 3.

Per i servizi integrativi l'entità delle tariffe è definita in misura fissa per ogni utente.

ART. 3 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) Gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) Adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- c) Definizione di procedure per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono della facoltà di autocertificazione e del supporto operativo di Enti convenzionati con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso i CAF e un sistema informatico per la gestione dei dati con INPS e di ogni altro strumento previsto per legge;
- d) Controlli periodici dei dati ottenuti in autocertificazione, al fine di verificare la validità e veridicità dei dati stessi.

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa graduata da un massimo ad un minimo, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, come definito dal DPCM n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i..

La situazione di un reddito familiare inferiore al minimo definito, che porta all'applicazione di una retta assistenziale, non si applica a coloro che lavorano in regime di partita iva e/o percepiscono redditi agrari; a chi si trova in queste particolari condizioni potrà essere applicata la retta minima, ma senza lo sconto dei pasti.

Coloro che intendono godere di condizioni tariffarie agevolate rispetto alla retta massima devono presentare annualmente, nei termini definiti dall'Ufficio Scuola, espressa domanda, con un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) ritenuta valida per l'intero anno scolastico.

A coloro che non presentano tale dichiarazione si applica la tariffa massima.

In caso di presentazione tardiva, l'agevolazione ricorrerà dal mese di presentazione della stessa.

ART. 4 – DEFINIZIONE E STRUTTURA DELLE TARIFFE

NIDO

La partecipazione delle famiglie alla spesa per la frequenza del Nido è composta da tre parti:

- a) quota di iscrizione;
- b) tariffa per la frequenza (quota fissa);
- c) spesa relativa ai pasti (quota variabile).

- a) La quota di iscrizione è definita ogni anno dalla Giunta Comunale e deve essere versata entro il 30 giugno dell'anno in cui la domanda di iscrizione viene accettata.
- b) La tariffa di frequenza (quota fissa) è dovuta mensilmente, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza, a copertura delle spese generali sostenute dall'amministrazione. L'importo della tariffa è definito in modo proporzionale all'ISEE presentata, applicando le regole stabilite dal presente Regolamento, all'interno dei valori massimi e minimi fissati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la misura determinata l'anno precedente.
- c) Il rimborso dei pasti (quota variabile) è dovuto per i giorni di effettiva presenza, che vengono comunicati mensilmente dagli operatori della struttura all'ufficio scuola del comune. Il rimborso è dovuto integralmente e a esso non si applicano le norme di abbattimento previste per le altre tariffe.

Sono fatti salvi i casi documentati dai servizi sociali di particolare disagio socio-economico. Su di essi si assume specifica determinazione del Responsabile del Servizio Scuola, sentiti gli orientamenti della Giunta Comunale e nei limiti delle risorse assegnate.

L'importo unitario di rimborso del pasto, che deve coprire integralmente i costi sostenuti dall'Amministrazione a tale riguardo, è definito dalla Giunta Comunale in sede di determinazione generale delle tariffe.

SCUOLE DELL'INFANZIA

La partecipazione delle famiglie alla spesa per la frequenza della Scuola dell'Infanzia Comunale e Statale è costituita da:

- a) quota di iscrizione;
- b) tariffa per la frequenza;

- a) quota di iscrizione annuale, da pagarsi entro il 30 giugno dell'anno in cui la domanda di iscrizione viene accettata, definita ogni anno dalla Giunta Comunale.
- b) retta mensile, a cui viene sottratta una quota giornaliera per ogni giorno di apertura del servizio cui corrisponda un'assenza registrata dal personale scolastico.

In caso di mancata determinazione si intende prorogata la misura determinata per l'anno precedente. La differenziazione delle tariffe, fra un importo minimo ed un importo massimo, viene applicata con riferimento ad un intervallo fra un minimo ed un massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare anagrafico come definito da normativa nazionale in modo continuo e lineare, con arrotondamenti per difetto alle € 0,50. In tal modo per ogni utente verrà emessa una retta personalizzata.

In considerazione della diversa esposizione finanziaria dell'Ente Locale nell'organizzazione del servizio presso la scuola d'Infanzia Statale, agli utenti di questa si applica una progressione tariffaria

ridotta del 20% rispetto a quella applicata agli utenti della scuola d'infanzia comunale.

Agli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio comunale, anche se domiciliati, salvo che non vengano approvate convenzioni di reciprocità di servizio con altri Comuni, in caso di accoglimento presso i servizi di Fabbrico, verrà applicata una retta aumentata del 10% qualora abbiano un ISEE inferiore o pari a 28.000 €, mentre verrà applicata la retta massima qualora abbiano un ISEE superiore a 28.000 €.

Nel caso in cui il trasferimento della residenza fuori dal Comune avvenga ad anno scolastico iniziato, l'eventuale agevolazione precedentemente concessa sarà maggiorata di un 10% dal momento del cambio di residenza, in ogni caso non oltre l'importo della retta massima, ma solo per la durata dell'anno scolastico in corso. Nel caso che un utente non residente acquisti la residenza in corso d'anno scolastico l'agevolazione eventuale decorre dal momento di presentazione della acquisizione della residenza stessa.

Nell'ambito dei controlli effettuati dall'Ufficio Scuola e degli Enti preposti sia in fase istruttoria che successivamente sulla veridicità delle autocertificazioni, al cittadino possono essere richieste informazioni aggiuntive chiarimenti e documentazione di supporto al fine di evitare l'instaurarsi di procedimenti amministrativi e legali nei suoi confronti.

Le agevolazioni tariffarie sono concesse sulla base dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare definito negli articoli successivi, su presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

La differenziazione delle tariffe viene applicata con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare convenzionale, CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

$$\text{QUOTA A CARICO FAMIGLIA} = \text{TARIFFA MINIMA} + \frac{\text{TARIFFA MAX} - \text{TARIFFA MIN}}{\text{ISEE MAX} - \text{ISEE MIN}} * (\text{ISEE PRESENTATA} - \text{ISEE MIN})$$

con arrotondamento all'euro inferiore o superiore seguendo la regola del cinque; quindi per ogni utente verrà emessa una retta unica, applicando il metodo dell'interpolazione lineare rettificato con la formula sopra indicata tra il valore ISEE presentato ed valore minimo ISEE deliberato per i diversi servizi.

Tale formula, sulla base dell'ISEE presentata da ogni famiglia, consente di conteggiare:

- la quota fissa mensile per l'asilo nido, a cui si aggiungono i pasti;
- la quota mensile per le scuole dell'infanzia statali e comunali, a cui si toglie una somma giornaliera per ogni giorno di apertura del servizio cui corrisponda un'assenza registrata dal personale scolastico.

ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE

Al fine di evitare il ricorso ad iscrizioni di mera cautela, cui facciano seguito ritiri "facili", si richiede il pagamento di una quota di iscrizione, da effettuarsi per tutti servizi entro il 30 giugno dell'anno in cui la domanda di iscrizione viene accettata o il posto occupato confermato disponibile. La quota di iscrizione, il cui ammontare è fissato con relativo atto della Giunta Comunale, non viene restituita.

ART. 6 – SERVIZI INTEGRATIVI DI ANTICIPO E POSTICIPO

Per i servizi di tempo anticipato e tempo posticipato, organizzati nel rispetto di quanto previsto nel **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**, sono deliberate le relative tariffe mensili.

La quota è dovuta al 100% in caso di utilizzo, indipendentemente dal numero di presenze registrate in un mese. La quota è dovuta al 50% nel caso in cui nel corso del mese di riferimento non si registri alcuna presenza.

ART. 7 – SERVIZIO ESTIVO

I servizi estivi di luglio e settembre saranno organizzati annualmente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il Funzionamento del Nido e della Scuola dell'Infanzia Comunale e Statale. Le tariffe relative a tali servizi sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

PARTE SECONDA - MODALITA' DI GESTIONE TARIFFARIA

ART. 8 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER ASSENZA PROLUNGATA DAL SERVIZIO

La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo dell'organizzazione dei servizi, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza, con le seguenti riduzioni.

NIDO

In caso di assenza per un mese intero, con ISEE maggiore del minimo previsto, si procederà riducendo del 50% la quota fissa dovuta per il mese di riferimento. In caso di ISEE inferiore o pari al minimo previsto (retta assistenziale) non sarà effettuato nessun ulteriore abbattimento.

SCUOLE D'INFANZIA

In caso di assenza per un mese intero, con ISEE maggiore del minimo previsto, si procederà riducendo del 50% la retta dovuta per il mese di riferimento. In caso di ISEE inferiore o pari al minimo previsto (retta assistenziale) non sarà effettuato nessun ulteriore abbattimento.

In caso di iscrizione alla scuola dell'infanzia senza il consumo del pasto, non sono previste ulteriori scontistiche.

Tale assenza deve essere sempre comprovata da certificato medico.

Se la motivazione dell'assenza non rientra nei casi sopra citati, tale assenza è da considerarsi non giustificata e, nel caso ci sia una graduatoria di attesa, l'Amministrazione Comunale può riservarsi la valutazione in merito ad una dimissione d'ufficio, trascorsi due mesi di assenza.

ART. 9 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

NIDO e SCUOLE D'INFANZIA

Per i nuovi utenti la tariffa decorre dall'inizio dell'anno scolastico. E' calcolata per intero in caso di inserimento dal primo al quindicesimo giorno del mese; è scontata del 50%, in caso di inserimento dal sedicesimo giorno del mese in poi.

In caso di ritiri durante il mese, la quota fissa di frequenza è dovuta per intero per tutto il mese.

In caso in cui il ritiro avvenga successivamente al 30 aprile, la famiglia è tenuta al pagamento della retta fino alla fine dell'anno scolastico (giugno) (ad eccezione di ritiri comprovati da certificato medico o da cambi di residenza).

ART 10 – ESENZIONE TOTALE E/O PARZIALE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Per ISEE inferiori al minimo fissato con deliberazione della Giunta Comunale (il minimo ISEE è pari ad € 5.150,00), è prevista l'applicazione, per le scuole dell'infanzia statali e comunali e per

l'asilo nido, di una tariffa assistenziale comprensiva anche di pasti, da pagarsi comunque, anche in caso di assenza del bimbo.

L'esenzione totale o parziale dal pagamento della tariffa potrà essere concessa se formalizzata dal Servizio Sociale, il quale potrà predisporre, dietro relazione tecnica, la copertura finanziaria di livello assistenziale per i servizi educativi e scolastici attraverso la presa in carico – totale o parziale - della copertura finanziaria del servizio con proprie risorse finanziarie.

La presa in carico potrà anche distinguere quota fissa e pasti.

Tutti i benefici concessi in relazione alla situazione di cui sopra hanno validità temporale non superiore all'anno scolastico e sono formalizzati con apposito provvedimento di competenza del Servizio Social.

ART. 11 – PAGAMENTO DELLA TARIFFA E MISURE CONSEGUENTI

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato in rate mensili posticipate. Il pagamento può essere effettuato mediante accredito sul conto di tesoreria intestato al Comune di Fabbrico.

Nel caso di mancato pagamento, dopo un avviso di sollecito (diffida all'adempimento) il Comune di Fabbrico procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, anche attraverso emissione di ruolo, comprensive di una penale del 10% sull'importo dovuto, mediante le procedure di recupero previste per legge. La percentuale di penale è applicabile anche al corrispettivo dovuto per i pasti consumanti ed alla quota di iscrizione.

Potrà essere disposta la dimissione d'ufficio del bambino dal servizio, in caso di mancato pagamento della retta per 2 mesi.

La dimissione viene formalizzata con provvedimento del Responsabile Area Servizi alla Persona.

Non potrà essere accolto al tempo estivo e/o iniziare la frequenza per l'anno scolastico successivo, né avere accesso ai servizi integrativi comunali, chi non è in regola con i pagamenti.

ART. 12 – SCONTI

Al nucleo familiare nel quale, oltre al bambino/a frequentante il servizio, sia presente un bambino frequentante il nido o una scuola dell'infanzia pubblica o privata convenzionata sul territorio del Comune di Fabbrico, si applicheranno i seguenti sconti tariffari su quella che risulta essere la maggiore retta più alta da pagare, con le seguenti precisazioni:

Bimbi iscritti al Nido:

- sconto del 30% per il secondo iscritto;
- sconto del 40% per il terzo iscritto e i successivi.

Bimbi iscritti al Nido e alla Scuola d'Infanzia

- sconto del 20% per il secondo iscritto;
- sconto del 30% per il terzo iscritto e i successivi.

Bimbi sono iscritti alla Scuola d'Infanzia:

- sconto del 20% per il secondo iscritto;
- sconto del 15% per il terzo iscritto e i successivi.

In nessun caso si potranno formalizzare rette inferiori alla retta assistenziale.

PARTE TERZA - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI

ART. 13 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA: DSU, ATTESTAZIONE, VALORI ISEE/ISE

L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 45/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012). Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni agevolate per i servizi educativi all'infanzia e prima infanzia.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui al successivo articolo, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) di cui all'art. 8 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) di cui all'art. 9.

ART. 14 - NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

ART. 15 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)

1) L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2) Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3) All'ammontare del reddito deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4) Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei punti precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente

successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

- persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

ART. 16 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)

1) L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2) Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3) Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4) Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della

DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti: a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6) Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

ART. 17 - SCALA DI EQUIVALENZA

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

numero componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e). Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

FORMULA DELL'ISEE = ISR + (20% x ISP)

scala di equivalenza

Ove ISR è l'Indicatore della situazione reddituale

Ove ISP è l'indicatore della situazione patrimoniale

Ed ove "N" è il parametro della scala di equivalenza con l'applicazione dei correttivi di cui sopra

ART. 18 – VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO ATTESTAZIONE

Per la valutazione della condizione economica degli utenti (ISEE) e per la compartecipazione al costo dei servizi educativi all'infanzia e prima infanzia deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Una volta calcolato l'ISEE per l'ammissione ai servizi educativi all'infanzia e prima infanzia che seguono un calendario scolastico non è consentito presentare un'ISEE aggiornata in corso d'anno, fatto salvo:

- a) la presentazione di una isee nuova in caso di variazione del nucleo familiare che porti ad una modificazione dell'indicatore isee superiore al 10%;

- b) la presentazione di una isee corrente di cui al successivo art. 13 e all'art. 9 del DPCM; 159/13 (modificazione dell'indicatore reddituale superiore al 25%, giustificata da una delle condizioni previste);
- c) la presentazione di una isee nuova, in caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 del DPCM 159/13, che comporti però sempre le modificazioni e giustificazioni di cui al punto b);
- d) qualora sull'isee nuova di cui al punto c) non ricorrano le condizioni per rideterminare la tariffa, potrà però essere utilizzata come base per presentare un'isee corrente, sempre che ricorrano le condizioni di cui al punto b);

Le eventuali modifiche tariffarie si applicano dal mese successivo alla presentazione dell'isee aggiornata e valgono per la parte residua dell'anno scolastico; si potrà presentare solamente una isee corrente per ogni anno scolastico.

ART. 19 – SITUAZIONI RILEVANTI A FINI ISEE NELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo ai fini del calcolo dell'ISEE tranne se:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Nei casi lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

ART. 20 - ISEE CORRENTE

1) In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2) L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

3) L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti

moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4) Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5) Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6) Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7) L'ISEE corrente per poter essere accettata deve essere presentata entro due mesi dal rilascio ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

8) Si potrà presentare solamente una isee corrente per ogni anno scolastico.